

# Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 marzo 2007<sup>1</sup> sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

*Art. 33 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le licenze per allievo conducente e di condurre sequestrate devono essere inviate entro tre giorni lavorativi all'autorità di revoca del Cantone di domicilio. Le licenze di circolazione e le targhe sequestrate devono essere inviate entro tre giorni lavorativi all'autorità di revoca del Cantone di stanza. In entrambi i casi devono essere allegati la conferma scritta del sequestro e il rapporto di polizia. In casi giustificati, il rapporto di polizia può essere inoltrato subito dopo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

<sup>1</sup> RS 741.013